

NORMATIVA INTERNAZIONALE

NORMATIVA INTERNAZIONALE 1

“CONVENZIONE DI GINEVRA : CONVENZIONE RELATIVA ALLO STATUS DEI RIFUGIATI” 6

“PROTOCOLLO ADDIZIONALE RELATIVO ALLO STATUS DEI RIFUGIATI” 22

“CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA ” 25

“CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA ED ALTRE PENE O TRATTAMENTI CRUDELI, DISUMANI O
DEGRADANTI” 27

“DICHIARAZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME D'INTOLLERANZA E DI DISCRIMINAZIONE
FONDATE SULLA RELIGIONE O IL CREDO” 29

“DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO” 32

“CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE
RAZZIALE” 37

“PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI ECULTURALI” 39

“PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI” 40

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 (Risoluzione 217 (III))

La Dichiarazione universale segna l'interesse della Comunità internazionale per il riconoscimento e la protezione dei diritti fondamentali della persona umana. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è affidato il compito di "promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti". La Dichiarazione universale costituisce il primo passo nella creazione di un catalogo di diritti umani universali, ad essa va inoltre riconosciuto un ruolo decisivo per l'elaborazione degli atti e trattati ispirati ai valori fondamentali che enuncia.

- Preambolo: enuncia il principio del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, della dignità e del valore della persona umana, sancisce l'impegno degli Stati di perseguire il rispetto universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- Articolo 2: principio di non discriminazione
- Articolo 5: divieto di sottoporre chiunque a tortura, trattamento o punizione crudele, inumana o degradante
- Articolo 13: libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato, diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese
- Articolo 14: diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni
- Articolo 18: libertà di pensiero, di coscienza e di religione
- Articolo 19: libertà di opinione e di espressione

Convenzione relativa allo status dei rifugiati, adottata a Ginevra il 28 luglio 1951, sotto gli auspici delle Nazioni Unite

Entrata in vigore il 22 aprile 1954, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722.

La Convenzione prevedeva inizialmente una limitazione temporale (avvenimenti verificatisi prima del 1° gennaio 1951) e la possibilità di circoscriverne ulteriormente gli effetti all'atto della ratifica, a traverso la sottoscrizione di una clausola contenente altresì un limite geografico (avvenimenti verificatisi in Europa). Questi limiti sono stati soppressi con l'adozione e la firma, da parte degli Stati, del Protocollo relativo allo status dei rifugiati, il 31 gennaio 1967, a New York.

La Convenzione definisce il termine rifugiato, enumerando le cause di inclusione (articolo 1, sezione A, paragrafo 2), le clausole di esclusione dai benefici dello status di rifugiato (articolo 1, sezioni D), E) e F)); infine, elenca le clausole di cessazione dello status di rifugiato (articolo 1, sezione C)).

All'articolo 33, la Convenzione prevede il principio di non respingimento, norma imperativa di diritto internazionale generale.

La Convenzione fissa degli obblighi minimi per gli Stati contraenti, al fine di stabilire uno status per i rifugiati, elencando doveri (articolo 2) e diritti (articoli 17 a 19, 22 e 23, 25 e 26, e 28).

- Articolo 1, A: definizione del termine "rifugiato"
- Articolo 1, C: clausola di cessazione
- Articolo 1, D, E, F: clausole di esclusione
- Articolo 2: obbligo per il rifugiato di conformarsi alle leggi e ai regolamenti del Paese in cui si trova
- Articolo 3: non discriminazione
- Articoli 17, 18 e 19: lavoro
- Articolo 21: alloggi
- Articolo 22: istruzione elementare pubblica
- Articolo 23: assistenza sociale e sanitaria
- Articolo 25: assistenza amministrativa
- Articolo 26: libertà di circolazione
- Articolo 28: rilascio dei documenti di viaggio
- Articolo 31: non punibilità per accesso o soggiorno irregolare dei rifugiati
- Articolo 32: divieto di espulsione di un rifugiato
- Articolo 33: principio di non respingimento (non *refoulement*)

- Articolo 34: naturalizzazione
- Articolo 35: cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite

Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, adottata a New York il 21 dicembre 1965

Articolo 1: definisce le pratiche che comportano discriminazione razziale

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 16 dicembre 1966

Entrato in vigore il 3 gennaio 1976, reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881.

- Articolo 2: principio di non discriminazione

Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 16 dicembre 1966

Entrato in vigore il 23 marzo 1976, reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881.

- Articolo 7: divieto di sottoporre chiunque a tortura, punizioni, trattamenti crudeli, disumani o degradanti
- Articolo 18: libertà di pensiero, di coscienza e di religione
- Articolo 19: libertà di espressione
- Articolo 26: principio di uguaglianza dinnanzi alla legge

Protocollo addizionale relativo allo status dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967

Entrato in vigore il 4 ottobre 1967, reso esecutivo in Italia con legge 14 febbraio 1970, n. 95.

Gli Stati firmatari del Protocollo del 1967 aboliscono la limitazione nel tempo ed il limite geografico. Si precisa che la limitazione agli "avvenimenti verificatesi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa" è attualmente mantenuta da Madagascar, Malta, Monaco, Turchia e Ungheria.

- Articolo I: abolizione della limitazione temporale e di quella geografica apposte alla Convenzione di Ginevra
- Articolo II: cooperazione dell'autorità nazionale con le Nazioni Unite

Dichiarazione sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione fondata sulla religione e sul credo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 novembre 1981

- Articolo 1: diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione
- Articolo 2: divieto di discriminazioni in base alla religione o al credo – definizione di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo
- Articolo 3: condanna di ogni discriminazione per motivi di religione o di credo
- Articolo 5: diritto del fanciullo a godere di un'educazione in materia di religione o di credo

Convenzione contro la tortura ed altre punizioni o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984

Entrata in vigore il 26 giugno 1987, resa esecutiva in Italia con legge 3 novembre 1988, n. 498.

- Preambolo: riconosce, in conformità ai principi proclamati dallo Statuto delle Nazioni Unite, che i diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana sono il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; ricorda che gli Stati sono tenuti a promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- Articolo 1: definisce il termine "tortura"
- Articolo 3: sancisce l'obbligo di non espellere, respingere o estradare una persona verso un altro Stato in cui vi siano seri motivi di ritenere che rischi essere sottoposta a tortura

Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989

Entrata in vigore il 2 settembre 1990, resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.

- Articolo 1: definisce "fanciullo" ogni essere umano in età inferiore ai 18 anni, salvo che secondo le leggi del suo Stato sia divenuto prima maggiorenne
- Articolo 22: minori rifugiati accompagnati e non accompagnati

“Convenzione di Ginevra: Convenzione relativa allo status dei rifugiati”

Adottato a Ginevra il 28 luglio 1951, sotto gli auspici delle Nazioni Unite

Entrata in vigore il 22 aprile 1954, resa esecutiva in Italia con legge del 245 luglio 1954, n.722

Preambolo

Le Alte Parti Contraenti,

Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata il 10 dicembre 1948 dalla Assemblea Generale, hanno affermato il principio che gli esseri umani senza distinzione debbano usufruire dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; *Considerato* che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha, a più riprese, manifestato il suo profondo interesse per i rifugiati e la sua preoccupazione affinché ad essi venga garantito l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nel senso più ampio possibile;

Considerato che sarebbe auspicabile rivedere e codificare gli accordi internazionali precedenti relativi allo status dei rifugiati ed estendere l'applicazione di questi strumenti e la protezione da essi garantita a mezzo di un nuovo accordo;

Considerato che dalla concessione del diritto di asilo possono derivare obblighi eccezionalmente gravosi per determinati Paesi e che la soluzione più soddisfacente dei problemi, di cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha riconosciuto la portata ed il carattere internazionale, non potrebbe essere raggiunta, quindi, se non attraverso una cooperazione internazionale;

Auspicato che tutti gli Stati, in considerazione del carattere sociale ed umanitario del problema dei rifugiati, facciano quanto è in loro potere per evitare che detto problema diventi causa di tensione tra gli Stati;

Preso atto del fatto che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha per scopo di sorvegliare l'applicazione delle Convenzioni internazionali che provvedono alla protezione dei rifugiati, e riconoscendo che l'effettivo coordinamento dei provvedimenti adottati per risolvere questo problema dipenderà dalla cooperazione tra gli Stati e l'Alto Commissario;

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

A

Definizione del termine "rifugiato"

Ai fini della presente Convenzione, il termine "rifugiato" si applicherà a colui:

1. che sia stato considerato rifugiato ai sensi degli Accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, o ai sensi delle Convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del Protocollo del 14 settembre 1939, o in applicazione della Costituzione della Organizzazione Internazionale per i Rifugiati;

Le decisioni di "non-eleggibilità", prese dalla Organizzazione Internazionale per i Rifugiati nel periodo del suo mandato, non escludono che la qualifica di rifugiato possa venire accordata a persone in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 2 della presente sezione;

2. che, a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra. Nel caso di persona con più di una cittadinanza, l'espressione "del paese di cui è cittadino" indica ognuno dei Paesi di cui la persona è cittadino. Pertanto non sarà più considerato privato della protezione del paese di cui è cittadino colui che, senza valido motivo fondato su timore giustificato, non abbia richiesto la protezione di uno dei Paesi di cui ha la cittadinanza.

B

1. Ai fini della presente Convenzione, le parole "avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951", di cui all'art. 1, sez. A, potranno essere interpretate nel senso di:
 - a. "avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa" oppure nel senso di:
 - b. "avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o altrove"; ed ogni Stato contraente - al momento della firma, della ratifica o della adesione - preciserà con una dichiarazione la portata che intende riconoscere a questa espressione dal punto di vista degli obblighi da esso assunti in virtù della presente Convenzione.

Gli Stati contraenti che avranno adottato la formula a) potranno in qualsiasi momento estendere i loro obblighi adottando la formula b), mediante notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

C

La presente Convenzione cesserà di essere applicata ad una persona in possesso dei requisiti contemplati dalla precedente sezione A:

1. qualora abbia usufruito nuovamente e volontariamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza; oppure
2. qualora, avendo perduto la sua cittadinanza, l'abbia riacquistata volontariamente; oppure
3. qualora abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquisito la cittadinanza; oppure
4. qualora sia tornata volontariamente a stabilirsi nel Paese che aveva lasciato o fuori del quale viveva per timore di essere perseguitata; oppure
5. qualora, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali è stata riconosciuta come rifugiata, non possa continuare a rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;

Restando inteso tuttavia che le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rifugiati, di cui al paragrafo I della sezione A del presente articolo, che possano invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;

6. se, trattandosi di persona senza cittadinanza, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di rifugiato, è in grado di tornare nel Paese di in cui aveva la residenza abituale; Restando inteso tuttavia che le

disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rifugiati, di cui al paragrafo I della sezione A del presente articolo, che possano invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di tornare nel Paese in cui avevano la residenza abituale.

D

La presente Convenzione non potrà applicarsi a coloro che beneficiano attualmente di protezione o assistenza da parte di organi o agenzie delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Qualora questa protezione o questa assistenza per un qualunque motivo dovessero venire a cessare, senza che la situazione di queste persone sia stata definitivamente regolata, in conformità con le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, costoro avranno pieno diritto a usufruire del regime previsto dalla presente Convenzione.

E

La presente Convenzione non si potrà applicare a coloro che sono considerati dalle autorità competenti del Paese in cui hanno stabilito la loro residenza come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza di detto Paese.

F

Le disposizioni della presente Convenzione non si applicheranno a quelle persone nei confronti delle quali si hanno serie ragioni per ritenere:

- a. che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, come definito negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a questi crimini;
- b. che abbiano commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accoglimento e prima di esservi ammesse in qualità di rifugiati;
- c. che si siano rese colpevoli di azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 2

Obblighi generali

Ogni rifugiato ha nei confronti del Paese in cui si trova dei doveri che comportano in particolare l'obbligo di conformarsi sia alle leggi e ai regolamenti, sia ai provvedimenti adottati per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Articolo 3

Non discriminazione

Gli Stati contraenti applicheranno le disposizioni della presente Convenzione ai rifugiati, senza discriminazione riguardo alla razza, la religione e il Paese di origine.

Articolo 4

Religione

Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati sul loro territorio un trattamento favorevole almeno quanto quello accordato ai cittadini per quanto riguarda la libertà di praticare la loro religione e la libertà di istruzione religiosa dei loro figli.

Articolo 5

Diritti accordati indipendentemente dalla presente Convenzione

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può ledere gli altri diritti e vantaggi accordati ai rifugiati indipendentemente dalla Convenzione stessa.

Articolo 6

L'espressione "nelle stesse circostanze"

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "nelle stesse circostanze" implica che tutte le condizioni (e in particolare quelle relative alla durata ed alle condizioni per il soggiorno e la residenza) cui l'interessato dovrebbe adempiere qualora non fosse rifugiato per poter esercitare determinati diritti, devono da lui essere soddisfatte ad eccezione di quelle condizioni che per la loro natura non possono essere adempiute da un rifugiato.

Articolo 7

Esenzione della reciprocità

1. Salve restando le disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione, ogni Stato contraente accorderà ai rifugiati lo stesso trattamento che concede agli stranieri in generale.
2. Dopo un periodo di residenza di tre anni, i rifugiati beneficeranno sul territorio degli Stati contraenti della esenzione dalla reciprocità legislativa
3. Ogni Stato contraente continuerà ad accordare ai rifugiati i diritti e i vantaggi che, in assenza di reciprocità, potevano già pretendere al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.
4. Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di concedere ai rifugiati, in assenza di reciprocità, ulteriori diritti e benefici rispetto a quelli cui possono pretendere in virtù dei paragrafi 2 e 3, e così pure la possibilità di far beneficiare dell'esenzione dalla reciprocità anche rifugiati che non rispondano alle condizioni previste ai paragrafi 2 e 3.
5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 di cui sopra si applicano non solo ai diritti ed ai vantaggi sanciti dagli artt. 13, 18, 19, 21 e 22 della presente Convenzione, ma anche ai diritti ed ai vantaggi che da questa non sono contemplati.

Articolo 8

Esenzione da misure eccezionali

Per quanto riguarda le misure eccezionali che possono essere adottate nei confronti della persona, dei beni o degli interessi dei cittadini di un determinato Stato, gli Stati contraenti non applicheranno questi provvedimenti ad un rifugiato, formalmente sotto la giurisdizione di quello Stato, basandosi unicamente sulla sua cittadinanza. Gli Stati contraenti che, sulla base delle loro leggi vigenti, non possono applicare il principio generale suesposto, accorderanno - nelle circostanze appropriate - esenzioni in favore di tali rifugiati.

Articolo 9

Misure provvisorie

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potrà impedire ad uno Stato contraente - in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali - di adottare provvisoriamente nei confronti di una determinata persona le misure che riterrà indispensabili a garantire la sicurezza nazionale, in attesa che venga accertato da parte di detto Stato che la persona è effettivamente un rifugiato e che l'osservanza di dette misure è necessaria nei suoi confronti nell'interesse della sicurezza nazionale.

Articolo 10

Continuità di residenza

1. Nel caso che un rifugiato nel corso della seconda guerra mondiale sia stato deportato e trasportato sul territorio di uno degli Stati contraenti e vi risieda, il periodo relativo al soggiorno forzato verrà considerato di residenza regolare su questo territorio.
2. Nel caso che un rifugiato nel corso della seconda guerra mondiale sia stato deportato dal territorio di uno Stato contraente e vi abbia fatto ritorno per fissarvi la sua residenza prima della entrata in vigore della presente Convenzione, il periodo che precede e quello che segue la sua deportazione verranno considerati a tutti gli effetti, quando è richiesta una residenza ininterrotta, come unico ed ininterrotto periodo di tempo.

Articolo 11

Rifugiati marinai

Nel caso di rifugiati regolarmente arruolati come membri dell'equipaggio a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato contraente, detto Stato prenderà in benevolo esame la possibilità di autorizzare detti rifugiati a stabilirsi sul suo territorio e di concedere loro un documento di viaggio, oppure di ammetterli temporaneamente sul suo territorio soprattutto in vista di facilitarne la successiva sistemazione in altro Stato.

CAPITOLO II

Status giuridico

Articolo 12

Status personale

1. Lo status personale del rifugiato verrà regolato dalla legge del Paese in cui ha domicilio o, in mancanza di domicilio, dalla legge del Paese di cui ha la residenza.
2. I diritti che il rifugiato abbia acquisiti in precedenza e che derivino dal suo status personale, ed in modo particolare quelli conseguenti al matrimonio, saranno rispettati da ognuno degli Stati contraenti, subordinatamente, se necessario, all'adempimento delle formalità previste dalle leggi di detto Stato, a condizione tuttavia che il diritto in questione sia uno di quelli che avrebbero dovuto essere riconosciuti dalla legge di detto Stato se l'interessato non fosse divenuto rifugiato.

Articolo 13

Beni mobili ed immobili

Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile, e comunque non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per quanto concerne l'acquisto di beni mobili ed immobili ed i diritti connessi, la locazione e gli altri contratti relativi ai beni mobili ed immobili.

Articolo 14

Proprietà intellettuale ed industriale

Riguardo alla protezione della proprietà industriale, particolarmente quella relativa alle invenzioni, i disegni, i modelli, i marchi di fabbrica, il nome commerciale, e riguardo alla protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ogni rifugiato beneficerà, nel paese in cui ha la residenza abituale, della protezione di cui usufruiscono i cittadini di detto Paese. Nel territorio di qualsiasi altro Stato contraente ogni rifugiato beneficerà della protezione concessa in detto territorio ai cittadini del Paese di cui ha la residenza abituale.

Articolo 15

Diritti di associazione

Per quanto riguarda le associazioni apolitiche e non lucrative ed i sindacati professionali, gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole accordato nelle stesse circostanze ai cittadini di un Paese straniero.

Articolo 16

Libero accesso ai tribunali

1. Ogni rifugiato avrà libero e facile accesso ai tribunali nel territorio degli Stati contraenti.
2. Ogni rifugiato, nello stesso Stato contraente in cui ha la residenza abituale, potrà usufruire dello stesso trattamento dei cittadini per quanto riguarda l'accesso ai tribunali, ivi compresa l'assistenza giuridica e l'esenzione della "cautio judicatum solvi".
3. Negli Stati contraenti diversi da quello in cui hanno abituale residenza e per le materie di cui al paragrafo 2, verrà concesso ai rifugiati lo stesso trattamento concesso ai cittadini del Paese in cui hanno residenza abituale.

CAPITOLO III

Impieghi lucrativi

Articolo 17

Attività salariate

1. Gli Stati contraenti accorderanno ad ogni rifugiato residente regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole accordato, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un Paese straniero per quanto riguarda l'esercizio di una attività salariata.
2. In ogni modo, le misure restrittive imposte agli stranieri o all'assunzione di stranieri per la protezione del mercato nazionale del lavoro, non si applicheranno ai rifugiati che ne fossero già esentati al momento della entrata in vigore della presente Convenzione da

parte dello Stato contraente interessato, o che fossero in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a. abbiano tre anni di residenza nel Paese;
 - b. abbiano moglie avente la cittadinanza del Paese di residenza. Un rifugiato non potrà invocare il beneficio di questa disposizione nel caso che avesse abbandonato la consorte;
 - c. abbiano uno o più figli aventi la cittadinanza del Paese di residenza.
3. Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di adottare misure tendenti ad assimilare i diritti di tutti i rifugiati per quanto riguarda l'esercizio di tutte le attività salariate a quelli dei loro cittadini, e ciò, in particolare per i rifugiati entrati sul loro territorio in applicazione di un programma di reclutamento di mano d'opera o di un piano di immigrazione.

Articolo 18

Attività autonome

Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati che si trovano regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile, e comunque non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per

quanto riguarda l'esercizio di un lavoro autonomo nell'agricoltura, nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e così pure per quanto riguarda la creazione di società commerciali ed industriali.

Articolo 19

Libere professioni

1. Ogni Stato contraente accorderà ai rifugiati residenti regolarmente sul suo territorio, titolari di diplomi riconosciuti validi dalle autorità competenti di detto Stato e desiderosi di esercitare una libera professione, il trattamento più favorevole possibile e, comunque, non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale.

Gli Stati contraenti faranno quanto è loro possibile, compatibilmente con le loro leggi e costituzioni, per assicurare la sistemazione di detti rifugiati nei territori, diversi da quello metropolitano, delle cui relazioni internazionali essi sono responsabili.

CAPITOLO IV

Assistenza

Articolo 20

Razionamento

Qualora fosse istituito un sistema di razionamento, al quale fosse sottoposta tutta la popolazione e che regolasse la distribuzione generale dei prodotti di cui vi fosse penuria, i rifugiati saranno trattati come i cittadini.

Articolo 21

Alloggi

Per quanto riguarda gli alloggi, gli Stati contraenti, nella misura in cui questa materia è regolata da leggi o regolamenti è sottoposta a controllo da parte delle autorità pubbliche, concederanno ai

rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale.

Articolo 22

Istruzione pubblica

1. Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati, per quanto riguarda l'istruzione elementare, lo stesso trattamento accordato ai cittadini.
2. Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e, comunque, non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per quanto riguarda i gradi di istruzione diversi da quella elementare ed in particolare l'ammissione agli studi, la convalida di certificati di studio, di diplomi e titoli universitari conseguiti all'estero, l'esenzione delle tasse e la concessione di borse di studio.

Articolo 23

Assistenza pubblica

In materia di assistenza pubblica, gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.

Articolo 24

Legislazione del lavoro ed assicurazioni sociali

1. Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai cittadini per quanto riguarda le seguenti materie:
 - a. Nella misura in cui queste materie sono regolate da leggi o regolamenti o sono soggette a controllo da parte della pubblica amministrazione: la remunerazione, compresi i contributi familiari quando questi fanno parte della remunerazione, la durata del lavoro, il lavoro straordinario, le ferie pagate, le restrizioni relative al lavoro a domicilio, l'età minima per l'assunzione al lavoro, l'apprendistato e l'addestramento professionale, il lavoro delle donne ed il lavoro dei minori, il beneficio dei vantaggi previsti dai contratti collettivi;
 - b. Le assicurazioni sociali (le disposizioni di legge relative ad infortuni sul lavoro, malattie professionali, maternità, malattia, vecchiaia, invalidità, morte, disoccupazione, carichi di famiglia e così pure ogni altro rischio che, conformemente alla legislazione nazionale, è coperto da una forma di assicurazione sociale), salvo:
 - i. appositi accordi per la salvaguardia dei diritti acquisiti e in corso di acquisizione;
 - ii. particolari disposizioni della legge nazionale del Paese di residenza, relative alle prestazioni o frazioni di prestazioni pagabili interamente da fondi pubblici come pure ai contributi versati a coloro che non hanno raggiunto la quota richiesta per ottenere una normale pensione.
2. I diritti a prestazioni dovuti alla morte di un rifugiato, conseguente ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale, non saranno pregiudicati dal fatto che l'avente diritto risiede fuori del territorio dello Stato contraente.
3. Gli Stati contraenti estenderanno ai rifugiati i benefici degli accordi conclusi tra loro o che concluderanno, relativi alla salvaguardia dei diritti acquisiti e dei diritti in via di acquisizione, in materia di assicurazioni sociali, a condizione soltanto che i rifugiati siano in possesso dei requisiti previsti per i cittadini dei Paesi firmatari degli accordi in questione.
4. Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di estendere ai rifugiati, per quanto sarà possibile, i benefici di analoghi accordi stipulati o da stipulare tra questi Stati contraenti e Stati non contraenti.

CAPITOLO V

Provvedimenti amministrativi

Articolo 25

Assistenza amministrativa

1. Allorquando l'esercizio di un diritto da parte di un rifugiato richiederebbe normalmente il concorso di autorità straniera, alle quali non può ricorrere, gli Stati contraenti sul cui territorio risiede faranno in modo che questo concorso gli sia fornito dalle loro stesse autorità o da una autorità internazionale.
2. Le autorità, di cui al precedente paragrafo 1, concederanno o faranno concedere - sotto il loro controllo - ai rifugiati quei documenti o certificati che normalmente sarebbero concessi agli stranieri dalle loro autorità nazionali o tramite queste.
3. I documenti o i certificati rilasciati in questo modo sostituiranno gli atti ufficiali concessi agli stranieri dalle loro autorità nazionali o tramite queste e faranno fede fino a prova contraria.
4. Salve le eccezioni che potrebbero essere ammesse in favore degli indigenti, i servizi di cui trattasi al presente articolo potranno essere retribuiti, ma queste retribuzioni saranno modiche ed in rapporto con le stesse a carico dei cittadini per servizi analoghi.
5. Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano assolutamente gli artt. 27 e 28.

Articolo 26

Libertà di movimento

Ogni Stato contraente concederà ai rifugiati che si trovano regolarmente sul territorio il diritto di eleggervi il luogo di residenza e di circolarvi liberamente, salve le limitazioni che i regolamenti sanciscono per gli stranieri in generale nelle stesse circostanze.

Articolo 27

Documenti di identità

Gli Stati contraenti rilasceranno dei documenti di identità a tutti i rifugiati che si trovano sul loro territorio e che non possiedono un documento di viaggio valido.

Articolo 28

Documenti di viaggio

1. Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio dei documenti di viaggio destinati a permettere loro di viaggiare al di fuori di detto territorio, a meno che imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico vi si oppongano. Le disposizioni dell'Allegato alla presente Convenzione si applicheranno a detti documenti. Gli Stati contraenti potranno concedere un siffatto documento di viaggio a qualsiasi altro rifugiato sul loro territorio, accorderanno una attenzione particolare alla situazione di quei rifugiati che si trovano sul loro territorio, che non sono in condizione di ottenere un documento di viaggio del Paese in cui hanno la residenza regolare.
2. I documenti di viaggio, rilasciati ai sensi degli accordi internazionali precedenti dalle Parti di detti accordi, saranno riconosciuti dagli Stati contraenti e considerati come se fossero stati rilasciati ai rifugiati in virtù del presente articolo.

Articolo 29

Carichi fiscali

1. Gli Stati contraenti non imporranno ai rifugiati diritti, tasse, imposte, a qualsiasi titolo, diverse o più elevate di quelle che sono o saranno esatte dai loro cittadini in situazioni analoghe.
2. Le disposizioni del paragrafo precedente non precludono l'applicazione ai rifugiati delle disposizioni di leggi e regolamenti relativi alle tasse in materia di concessione agli stranieri di documenti amministrativi, ivi compresi anche i documenti di identità.

Articolo 30

Trasferimento dei beni

1. Gli Stati contraenti permetteranno ai rifugiati, in conformità con le loro leggi e regolamenti, di trasferire i beni che hanno fatto entrare sul loro territorio nel territorio di un altro Stato in cui sono stati ammessi per sistemarsi.
2. Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione le domande presentate da rifugiati che desiderano ottenere l'autorizzazione a trasferire ogni altro bene necessario alla loro sistemazione in un altro Paese in cui sono stati ammessi al fine di sistemarsi.

Articolo 31

Rifugiati in situazione irregolare nel Paese di accogliimento

1. Gli Stati contraenti non applicheranno sanzioni penali, per ingresso o soggiorno irregolare, a quei rifugiati che, provenienti direttamente dal paese in cui la loro vita o la loro libertà era minacciata nel senso previsto dall'art. 1, entrano o si trovano sul loro territorio senza autorizzazione, purché si presentino senza indugio alle autorità ed esponano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o la loro presenza irregolari.
2. Gli Stati contraenti non applicheranno altre restrizioni ai movimenti di questi rifugiati se non quelle necessarie; queste restrizioni verranno applicate solo in attesa che lo status dei rifugiati nel Paese di accogliimento venga regolarizzato o che essi riescano a farsi ammettere in un altro Stato. In vista di quest'ultima ammissione gli Stati contraenti accorderanno a detti rifugiati un periodo di tempo ragionevole e così pure tutte le facilitazioni necessarie.

Articolo 32

Espulsione

1. Gli Stati contraenti non espelleranno un rifugiato residente regolarmente sul loro territorio, se non per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
2. L'espulsione di detto rifugiato non avrà luogo se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge. Il rifugiato - a meno che imperiosi motivi di sicurezza nazionale lo impediscano dovrà essere ammesso a fornire prove a suo discarico, a presentare un ricorso e ad essere rappresentato a questo scopo davanti alle autorità competenti o davanti ad una o più persone appositamente designate dalle autorità competenti.
3. Gli Stati contraenti concederanno ad un rifugiato nella situazione di cui sopra un periodo di tempo ragionevole per permettergli di tentare di farsi ammettere regolarmente in un altro Paese. Gli Stati contraenti, durante questo periodo di tempo, potranno adottare quei provvedimenti di ordine interno che riterranno opportuni.

Articolo 33

Divieto di espulsione o di respingimento (refoulement)

1. Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (refouler) - in nessun modo - un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche.
2. Il beneficio di detta disposizione non potrà tuttavia essere invocato da un rifugiato per il quale vi siano gravi motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova, oppure da un rifugiato il quale, essendo stato oggetto di una condanna già passata in giudicato per un crimine o un delitto particolarmente grave, rappresenti una minaccia per la comunità di detto Stato.

Articolo 34

Naturalizzazione

Gli Stati contraenti faciliteranno, quanto più possibile, l'assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati. Si sforzeranno in modo particolare di accelerare la procedura necessaria per la naturalizzazione e di ridurre il più possibile le tasse e le spese richieste per questa procedura.

CAPITOLO VI

Disposizioni di attuazione e transitorie

Articolo 35

Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite

1. Gli Stati contraenti si impegnano a cooperare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, od ogni altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, a facilitare il suo compito di sorveglianza dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
2. Al fine di permettere all'Alto Commissariato, o ad ogni altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, di presentare rapporti agli organi competenti delle Nazioni Unite, gli Stati contraenti si impegnano a fornire loro in forma appropriata le informazioni ed i dati statistici richiesti relativi:
 - a. allo status dei rifugiati;
 - b. all'applicazione della presente Convenzione;
 - c. alle leggi, regolamenti e decreti che sono o entreranno in vigore per quanto riguarda i rifugiati.

Articolo 36

Informazioni concernenti le leggi ed i regolamenti nazionali

Gli Stati contraenti comunicheranno al Segretario generale delle Nazioni Unite il testo delle leggi e dei regolamenti che potranno adottare per assicurare l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 37

Relazioni con le Convenzioni anteriori

Senza pregiudizio per le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 28, la presente Convenzione sostituisce tra le Parti contraenti gli Accordi del 5 luglio 1922, 31 maggio 1924, 12 maggio 1926, 30 giugno 1928 e 30 luglio 1935, e così pure le Convenzioni del 28 ottobre 1933 e 10 febbraio 1938, il Protocollo del 14 settembre 1939 e l'Accordo del 15 ottobre 1946.

CAPITOLO VII

Clausole finali

Articolo 38

Regolamento delle controversie

Le controversie tra le Parti della presente Convenzione relative alla sua interpretazione o alla sua applicazione, non regolate in altro modo, verranno sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia, a richiesta di una delle Parti nella controversia.

Articolo 39

Firma, ratifica e adesione

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Ginevra il 28 luglio 1951 e successivamente depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Sarà aperta alla firma presso l'Ufficio Europeo delle Nazioni Unite dal 28 luglio al 31 agosto 1951, e poi nuovamente aperta alla firma presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dal 17 settembre 1951 al 31 dicembre 1952.
2. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e così pure di tutti gli Stati non membri invitati alla Conferenza dei Plenipotenziari sullo status dei rifugiati e degli apolidi o di qualsiasi altro Stato a cui l'Assemblea generale avrà rivolto un invito alla firma. La Convenzione dovrà essere ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Gli Stati, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, potranno aderire alla Convenzione a partire dal 28 luglio 1951. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 40

Clausola di applicazione territoriale

1. Ogni Stato potrà, al momento della firma, ratifica o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutti i territori che rappresenta sul piano internazionale oppure ad una parte di essi. Una siffatta dichiarazione avrà efficacia dal momento in cui la Convenzione entrerà in vigore in detto Stato.
2. In qualsiasi momento successivo, l'estensione dell'applicazione potrà essere effettuata mediante notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite ed avrà effetto a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite, oppure alla data di entrata in vigore della Convenzione nello Stato di cui trattasi, se questa data è posteriore.

3. Per quanto concerne i territori ai quali la Convenzione non si applicherà al momento della firma, ratifica o adesione, ognuno degli Stati interessati esaminerà la possibilità di adottare non appena possibile i provvedimenti necessari al fine di estendere l'applicazione della Convenzione a detti territori subordinatamente, quando necessario per ragioni costituzionali, al benessere del Governo di detti territori.

Articolo 41

Clausola federale

Nel caso di Stato federale o non unitario, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a. riguardo agli articoli della presente Convenzione, la cui applicazione rientra nell'azione legislativa del potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale saranno entro tali limiti gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali;
- b. riguardo agli articoli della presente Convenzione - la cui applicazione rientra nell'azione legislativa di ciascuno Stato, provincia o cantone i quali non sono, in base al sistema costituzionale della Federazione, obbligati ad adottare provvedimenti legislativi - il Governo federale porterà questi articoli a conoscenza delle autorità competenti degli Stati, province o cantoni, il più presto possibile, esprimendo il suo parere favorevole;
- c. gli Stati federali Parti della presente Convenzione comunicheranno - a richiesta di qualsiasi altro Stato contraente trasmessa loro tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite - un rapporto sulla legislazione e la prassi in vigore nella Federazione e nelle unità che la compongono, riguardo a qualsiasi determinata disposizione della Convenzione, indicando la misura nella quale è data efficacia a detta disposizione per mezzo di un provvedimento legislativo o altro provvedimento.

Articolo 42

Riserve

1. Qualsiasi Stato al momento della firma, ratifica o adesione, potrà apporre riserve agli articoli della Convenzione, fatta eccezione per i seguenti: 1, 3, 4, 16 (1), 33, dal 36 al 46 incluso.
2. Qualsiasi Stato che, in conformità con il disposto del paragrafo I del presente articolo, abbia formulato una riserva, potrà ritirarla in qualsiasi momento mediante comunicazione indirizzata a tale scopo al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 43

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di questo Stato dello strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 44

Denuncia

1. Ogni Stato contraente potrà denunciare la Convenzione in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

2. La denuncia avrà effetto per lo Stato contraente interessato un anno dopo la data in cui sarà pervenuta al Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Qualsiasi Stato, che abbia fatto una dichiarazione o una notifica come previsto all'art. 40, potrà notificare ulteriormente al Segretario generale delle Nazioni Unite che la Convenzione cesserà di applicarsi nel territorio indicato nella notifica. La Convenzione cesserà allora di avere applicazione nel territorio in questione un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 45

Revisione

1. Ogni Stato contraente potrà in qualsiasi momento, a mezzo di notifica al Segretario generale delle Nazioni Unite, fare richiesta di revisione della presente Convenzione.
2. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite raccomanderà, se necessario, i provvedimenti da adottare riguardo a detta richiesta.

Articolo 46

Notifiche a mezzo del Segretario generale delle Nazioni Unite

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri menzionati all'art. 39: a) le dichiarazioni e le notifiche previste alla sezione B dell'art. 1; b) le firme, ratifiche ed adesioni previste all'art. 39; c) le dichiarazioni e le notifiche previste all'art. 40; d) le riserve formulate o ritirate di cui all'art. 42; e) la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, secondo quanto stabilito all'art. 43; le denunce e le notifiche di cui all'art. 44; g) le richieste di revisione di cui all'art. 45; In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione a nome dei loro rispettivi Governi. Fatto a Ginevra il 28 luglio 1951, in un unico esemplare, di cui i testi inglese e francese fanno ugualmente fede e che sarà depositato negli archivi della Organizzazione delle Nazioni Unite e di cui le copie certificate conformi saranno trasmesse a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri menzionati all'art. 39.

ALLEGATO

Paragrafo 1

1. Il documento di viaggio, di cui all'art. 28 della presente Convenzione, sarà conforme all'esemplare allegato.
2. Il documento sarà redatto in almeno due lingue, una delle quali sarà l'inglese o il francese.

Paragrafo 2

Salve le disposizioni vigenti nel Paese di emissione, i bambini potranno essere inclusi nel documento di viaggio di un genitore o, in circostanze eccezionali, di un altro rifugiato adulto.

Paragrafo 3

La tassa da esigere per il rilascio del documento non dovrà essere superiore a quella più bassa fissata per i passaporti nazionali.

Paragrafo 4

Salvo casi speciali o eccezionali, il documento sarà rilasciato per il maggior numero possibile di Paesi.

Paragrafo 5

Il documento dovrà avere la validità di uno o due anni, a giudizio delle autorità di emissione.

Paragrafo 6

1. Il rinnovo o la proroga di validità del documento è di competenza delle autorità di emissione, finchè il titolare di esso non abbia fissato residenza regolare in un altro territorio e risieda regolarmente nel territorio di detta autorità. La concessione di un nuovo documento è, nelle stesse condizioni, competenza delle autorità che hanno rilasciato il precedente documento.
2. Alle autorità diplomatiche o consolari, espressamente autorizzate a tale scopo, sarà data facoltà di prorogare, per un periodo non superiore a sei mesi, la validità dei documenti di viaggio rilasciati dai loro rispettivi Governi.
3. Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di rinnovare o prorogare la validità dei documenti di viaggio o di concederne nuovi a rifugiati non più regolarmente residenti nel loro territorio, i quali non possano ottenere il documento di viaggio dal Paese di loro regolare residenza.

Paragrafo 7

Gli Stati contraenti riconosceranno la validità dei documenti emessi in conformità con il disposto dell'art. 28 della presente Convenzione.

Paragrafo 8

Le autorità competenti del Paese nel quale il rifugiato desidera recarsi, se disposte ad accoglierlo e ove sia necessario, apporranno il visto al documento di cui egli sia titolare.

Paragrafo 9

1. Gli Stati contraenti si impegnano ad accordare visti di transito ai rifugiati che abbiano ottenuto visti per territori di definitiva destinazione.
2. L'emissione di questi visti potrà essere rifiutata per ragioni che giustificerebbero il rifiuto di un visto a qualunque straniero.

Paragrafo 10

Le tasse per la concessione dei visti di uscita, di ingresso o di transito non dovranno essere superiori a quelle più basse fissate per visti a passaporti stranieri.

Paragrafo 11

Nel caso che un rifugiato cambi residenza e si stabilisca regolarmente nel territorio di un altro Stato contraente, la responsabilità del rilascio di un nuovo documento, nei termini e condizioni previsti all'art. 28, sarà delle autorità competenti di quel territorio, alle quali il rifugiato avrà diritto di rivolgersi.

Paragrafo 12

Le autorità che concedono un nuovo documento dovranno ritirare il precedente e restituirlo al Paese di emissione, se sia così specificato in detto documento. In caso contrario, le autorità che rilasciano il nuovo documento ritireranno ed annulleranno il vecchio.

Paragrafo 13

1. Ciascuno Stato contraente si impegna a riammettere nel proprio territorio il titolare di un documento di viaggio emesso da detto Stato in applicazione dell'art. 28 della Convenzione, in qualunque momento durante il periodo di validità del documento.
2. Subordinatamente al disposto del precedente capoverso, uno Stato contraente può esigere che il titolare del documento adempia le formalità che possono essere prescritte per l'uscita o il reingresso nel suo territorio.
3. Gli Stati contraenti si riservano il diritto, in casi eccezionali o nei casi in cui il permesso di soggiorno del rifugiato sia valido per un periodo determinato, di limitare all'atto di emissione del documento il periodo durante il quale il rifugiato potrà rientrare: questo periodo non potrà essere inferiore a tre mesi.

Paragrafo 14

Salvo quanto stipulato al paragrafo 13, le disposizioni di questo Allegato non derogano alle leggi ed ai regolamenti che governano l'ammissione, il transito, il soggiorno, la sistemazione e la partenza nei territori degli Stati contraenti.

Paragrafo 15

Né l'emissione del documento, né quanto in esso specificato può determinare o cambiare lo status del titolare, particolarmente per quanto riguarda la nazionalità.

Paragrafo 16

L'emissione del documento non dà in alcun modo al titolare diritto alla protezione delle autorità diplomatiche e consolari del paese di emissione, e non conferisce a queste autorità un diritto di protezione.

“Protocollo addizionale relativo allo status dei rifugiati”

Adottato a New York il 31 gennaio 1967 - Entrato in vigore il 4 ottobre 1967.

Reso esecutivo in Italia con Legge n.95 del 14.2.1970 (G.U. n.79 del 28.3.1970)

Gli Stati aderenti al presente Protocollo,

Considerato che la Convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (qui di seguito denominata come Convenzione) si applica soltanto a coloro che sono divenuti rifugiati a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951, *Considerato* che nuove categorie di rifugiati sono apparse dopo l'adozione della Convenzione e che, di conseguenza, tali rifugiati non possono rientrare nei termini della Convenzione, *Considerato* che è auspicabile che lo stesso status si applichi a tutti i rifugiati definiti tali dalla Convenzione, senza che sia tenuto conto dalla data limite del 1° gennaio 1951, *Convengono* quanto segue:

Articolo 1

Disposizione generale

Gli Stati aderenti al presente Protocollo si impegnano ad applicare ai rifugiati, quali definiti qui di seguito, gli articoli da 2 a 34 incluso della Convenzione.

Ai fini del presente Protocollo, il termine "rifugiato", tranne per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, intende tutti coloro che rispondono alla definizione data all'art. 1 della Convenzione come se le parole "a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951" e le parole "a seguito di tali avvenimenti" nell'articolo 1A (2) fossero omesse.

Il presente Protocollo sarà applicato dagli Stati aderenti senza alcuna limitazione geografica; tuttavia, le dichiarazioni già rese, in virtù dell'articolo 1B (1) (a) della Convenzione da parte degli Stati che già vi hanno aderito, si applicheranno anche sotto il regime del presente Protocollo, a meno che gli obblighi degli Stati non siano stati estesi conformemente all'articolo 1B (2) della Convenzione.

Articolo 2

Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite

Gli Stati aderenti al presente Protocollo si impegnano a collaborare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, od ogni altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, a facilitare il suo compito di controllo dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.

Al fine di permettere all'Alto Commissariato, o ad ogni altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, di presentare rapporti agli organi competenti delle Nazioni Unite, gli Stati aderenti al presente Protocollo si impegnano a fornirgli, in forma idonea, le informazioni e i dati statistici richiesti relativamente a:

lo status dei rifugiati;

l'applicazione del presente Protocollo;

le leggi, i regolamenti e i decreti che sono o entreranno in vigore relativamente ai rifugiati.

Articolo 3

Informazioni relative alle leggi e ai regolamenti nazionali

Gli Stati aderenti al presente Protocollo comunicheranno al Segretario Generale delle Nazioni Unite il testo di legge e regolamenti che essi potranno adottare per assicurare l'applicazione del presente Protocollo.

Articolo 4
Regolamento delle controversie

Ogni controversia tra le parti del presente Protocollo relativa alla sua interpretazione o alla sua applicazione, non regolata in altro verrà sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia a richiesta di una delle parti nella controversia.

Articolo 5
Adesione

Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati aderenti alla Convenzione e così pure di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle istituzioni specializzate o di qualsiasi altro Stato cui l'Assemblea Generale avrà rivolto un invito alla firma del Protocollo. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 6
Clausola federale

Nel caso di Stato federale o non unitario, si applicheranno le seguenti disposizioni: riguardo agli articoli della Convenzione da applicarsi conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Protocollo e la cui applicazione rientra nell'azione legislativa del potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale saranno entro tali limiti gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali;

riguardo agli articoli della Convenzione da applicarsi conformemente al paragrafo 1 del presente Protocollo - e la cui applicazione rientra nell'azione legislativa di ciascuno Stato, provincia o cantone i quali non sono, in base la sistema costituzionale della Federazione, obbligati ad adottare provvedimenti legislativi il Governo federale porterà questi articoli a conoscenza delle autorità competenti degli Stati, province o cantoni, il più presto possibile, esprimendo parere favorevole;

gli Stati federali Parti del presente Protocollo comunicheranno - a richiesta di qualsiasi altro Stato contraente trasmessa loro tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite - un rapporto sulla legislazione e la prassi in vigore nella Federazione e nelle unità che la compongono, riguardo a qualsiasi determinata disposizione della Convenzione da applicarsi in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Protocollo, indicando la misura nella quale è data efficacia a detta disposizione per mezzo di un provvedimento legislativo o altro provvedimento.

Articolo 7
Riserve e dichiarazioni

Qualsiasi Stato, al momento dell'adesione, potrà apporre riserve all'articolo IV del presente Protocollo a all'applicazione, in virtù dell'articolo 1 del presente Protocollo, di ogni dispositivo della Convenzione fatta eccezione per quelli di cui agli articoli 1, 3, 4, 16 (1) e 33 purché, nel caso di uno Stato aderente alla Convenzione, le riserve fatte in virtù del presente articolo non si estendano ai rifugiati cui si applica la Convenzione.

Le riserve apposte dagli Stati aderenti alla Convenzione in base all'articolo 42 della Convenzione stessa saranno applicabili, tranne che in caso di ritiro, in relazione ai loro obblighi derivanti dal presente Protocollo.

Ogni Stato, che abbia formulato una riserva in virtù del paragrafo I del presente articolo, potrà ritirarla mediante comunicazione indirizzata a tale scopo al Segretario generale delle Nazioni Unite. Le dichiarazioni fatte in virtù dei paragrafi I e 2 dell'articolo 40 della Convenzione da uno Stato membro, aderente al presente Protocollo, saranno intese come applicabili in base al presente Protocollo a meno che, al momento della adesione, la Parte interessata non notifichi parere contrario al Segretario generale delle Nazioni Unite. Le disposizioni dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 44, paragrafo 3, della Convenzione saranno intese come applicabili, *mutatis mutandis*, al presente Protocollo.

Articolo 8
Entrata in vigore

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data del deposito del sesto strumento di adesione. Per ciascuno degli Stati che aderiranno al Protocollo dopo il deposito del sesto strumento di adesione, il Protocollo entrerà in vigore alla data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di adesione.

Articolo 9
Denuncia

Ogni Stato contraente potrà denunciare il Protocollo in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto per lo Stato contraente interessato un anno dopo la data in cui sarà stata ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 10
Notifiche a mezzo del Segretario generale delle Nazioni Unite

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati di cui al precedente articolo 5 la data di entrata in vigore, le adesioni, le riserve, il ritiro delle riserve e le denunce del presente Protocollo e le dichiarazioni e notifiche di quanto sopra.

Articolo 11
Deposito degli archivi del Segretariato delle Nazioni Unite

Una copia del presente Protocollo, i cui testi cinese, inglese, francese, russo, spagnolo fanno ugualmente fede, firmata dal Presidente dell'Assemblea generale e dal Segretario generale delle Nazioni Unite, sarà depositata negli archivi del Segretariato delle Nazioni Unite. Il Segretario generale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e agli altri Stati di cui all'articolo 5.

“Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia”

Entrata in vigore il 2 settembre 1990, resa esecutiva in Italia con legge del 27 maggio 1991, n.176

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici | in particolare negli artt. 23 e 24 | nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali | in particolare all'art. 10 | e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione, Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

“Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti”

Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984

Resa esecutiva in Italia con Legge 3 novembre 1988, n. 498

Gli Stati parte alla presente Convenzione,

considerando che, in conformità ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

riconoscendo che tali diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana,

considerando che gli Stati sono tenuti, in base alla Carta, e segnatamente all'articolo 55, ad incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

tenendo conto dell'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici che prescrivono entrambe che nessuna persona venga sottoposta alla tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

tenendo conto altresì della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale il 9 dicembre 1975,

desiderosi di accrescere l'efficacia della lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani, o degradanti nel mondo intero,

hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

Articolo 1

1. Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.

2. Tale articolo non reca pregiudizio a qualsiasi strumento internazionale o a qualsiasi legge nazionale che contenga o possa contenere disposizioni di più vasta portata.

(omissis)

Articolo 3

1. Nessuno Stato parte espellerà, respingerà o estraderà una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura.

2. Al fine di determinare se tali motivi esistono, le autorità competenti terranno conto di tutte le considerazioni pertinenti, ivi compresa, se del caso, l'esistenza nello Stato interessato, di un insieme di violazioni sistematiche dei diritti dell'uomo, gravi, flagranti o massicce.

(omissis)

“Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo”

Adottata dalle Nazioni Unite il 25 Novembre 1981

L'Assemblea generale,

Considerato che uno dei principi fondamentali dello Statuto delle Nazioni Unite è quello della dignità e dell'uguaglianza inerenti a tutti gli esseri umani e che tutti gli Stati membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente che separatamente, in collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di promuovere e di incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione,

Considerato che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed i Patti Internazionali relativi ai Diritti Umani proclamano i principi di non discriminazione e di uguaglianza di fronte alla legge e il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo;

Considerato che l'inosservanza e la violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo, sono stati direttamente o indirettamente all'origine di guerre e di grandi sofferenze inflitte all'umanità, in special modo qualora siano serviti come mezzo d'ingerenza esterna negli affari interni di altri stati e per attizzare l'odio tra i popoli e le nazioni;

Considerato che la religione o il credo costituiscono per colui che li professi, uno degli elementi fondamentali della sua concezione della vita e che la libertà di religione o di credo debbono essere integralmente rispettati e garantiti,

Considerato che è essenziale contribuire alla comprensione, alla tolleranza e al rispetto per quanto concerne la libertà di religione o di credo ed assicurarsi che risulti inammissibile l'utilizzo della religione o del credo a fini incompatibili con lo Statuto delle Nazioni Unite, gli altri strumenti pertinenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i fini ed i principi della presente Dichiarazione:

Convinta che la libertà di religione o di credo dovrebbe altresì contribuire alla realizzazione degli obiettivi di pace mondiale, di giustizia sociale e di amicizia tra i popoli e all'eliminazione delle ideologie o delle pratiche del colonialismo e della discriminazione razziale;

Preso nota con soddisfazione dell'adozione, sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite delle agenzie specializzate, di varie convenzioni, tese ad eliminare diverse forme di discriminazione, e dell'entrata in vigore di alcune di esse;

Preoccupata per le manifestazioni di intolleranza e per l'esistenza di pratiche discriminatorie in materia di religione o di credo che si riscontrano ancora in certe parti del mondo;

Decisa ad adottare ogni misura necessaria per eliminare rapidamente ogni forma e manifestazione di questa intolleranza e a prevenire e combattere qualsiasi discriminazione fondata sulla religione o il credo;

Proclama la presente Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo,

Articolo 1

1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto include la libertà di professare una religione o qualunque altro credo di propria scelta, nonché la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, sia a livello individuale che in comune con altri, sia in pubblico che in privato, per mezzo del culto e dell'osservanza di riti, della pratica e dell'insegnamento.

2) Nessun individuo sarà soggetto a coercizioni di sorta che pregiudichino la sua libertà di professare una religione o un credo di propria scelta.

3) La libertà di professare la propria religione o il proprio credo potrà essere soggetta alle sole limitazioni prescritte dalla legge e che risultino necessarie alla tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica o della morale o delle libertà e dei diritti fondamentali altrui.

Articolo 2

1) Nessun individuo può essere soggetto a discriminazioni di sorta da parte di uno Stato, un'istituzione, di un gruppo o di un qualsiasi individuo sulla base della propria religione o del proprio credo.

2) Ai fini della presente Dichiarazione, l'espressione "intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo" sta a significare ogni forma di distinzione, di esclusione, di restrizione o di preferenza basate sulla religione o il credo, avente per scopo o per effetto la soppressione la limitazione del riconoscimento, del godimento o dell'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di eguaglianza.

Articolo 3

La discriminazione tra gli esseri umani per motivi di religione o di credo costituisce un affronto alla dignità umana ed un disconoscimento dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite, e dovrà essere condannata in quanto violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed enunciati in dettaglio nei Patti Internazionali relativi ai Diritti Umani, e viene altresì condannata come un ostacolo alle relazioni amichevoli e pacifiche tra le nazioni.

Articolo 5

1) I genitori o, all'occorrenza, i tutori legali di un fanciullo hanno il diritto di organizzare la vita in seno alla famiglia in conformità alla propria religione o al loro credo e tenuto conto dell'educazione morale secondo cui ritengono che il fanciullo debba essere allevato.

2) Ogni fanciullo dovrà godere del diritto di ricevere un'educazione in materia di religione o di credo secondo i desideri dei genitori o, all'occorrenza, dei suoi tutori legali, e non dovrà essere costretto a ricevere un'educazione religiosa contraria ai desideri dei suoi genitori e dei suoi tutori legali, sulla base del principio ispirativo dell'interesse del fanciullo.

3) Il fanciullo dovrà essere protetto contro ogni forma di discriminazione fondata sulla religione o il credo. Egli dovrà essere allevato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia tra i popoli, di pace e di fraternità universale, di rispetto della religione o del credo altrui e nella piena consapevolezza che la sua energia ed i suoi talenti debbono essere dedicati al servizio dei propri simili.

4) Qualora un fanciullo non si trovi né sotto la tutela dei genitori, né sotto quella di tutori legali, i desideri espressi da questi ultimi, o qualunque testimonianza raccolta sui loro desideri in materia di

religione o di credo, saranno tenuti in debita considerazione, sulla base del principio ispirativo dell'interesse del fanciullo.

5) Le pratiche di una religione o di un credo in cui è allevato un fanciullo non devono recare danno alla sua salute fisica o mentale e al suo completo sviluppo, tenuto conto del paragrafo 3 dell'articolo 1 della presente Dichiarazione.

“Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo”

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 (Risoluzione 217 (III))

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'ASSEMBLEA GENERALE

proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità .

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù¹ o di servitù¹; la schiavitù¹ e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o

secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

“Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale”

Adottata, aperta alle firme e ratificata dall'Assemblea Generale il 21 dicembre 1965; entrata in vigore il 4 gennaio 1969, ai sensi dell'articolo 19.

Firmata dall'Italia il 13 marzo 1968; ratificata il 5 gennaio 1976; in vigore dal 4 febbraio 1976.

Preambolo

Gli Stati Parte della presente Convenzione,

considerato che:

- lo Statuto delle Nazioni Unite è basato sui principi della dignità ed uguaglianza proprie di tutti gli esseri umani, e che tutti gli Stati membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente sia separatamente in collaborazione con l'Organizzazione, allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi delle Nazioni Unite, e precisamente: promuovere ed incoraggiare l'universale rispetto ed osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione;
- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate, senza distinzione alcuna, in particolare di razza, colore della pelle o origine nazionale;
- tutti gli esseri umani sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto ad una uguale protezione legale contro ogni discriminazione ed ogni incitamento alla discriminazione;
- le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le pratiche segregazionistiche e discriminatorie ad esso associate, sotto qualunque forma e in qualunque luogo esse esistano, e la Dichiarazione sulla Concessione dell'Indipendenza ai Paesi ed ai Popoli Coloniali, del 14 dicembre 1960 (Risoluzione n. 1514 [XV] dell'Assemblea generale) ha asserito e proclamato solennemente la necessità di porvi rapidamente ed incondizionatamente fine;
- la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale del 20 novembre 1963 (Risoluzione n. 1904 [XVIII] dell'Assemblea Generale) afferma solennemente la necessità di eliminare rapidamente tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione razziale in ogni parte del mondo, nonché di assicurare la comprensione ed il rispetto della dignità della persona umana.

Convinti che qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le razze è falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, e che non esiste giustificazione alcuna per la discriminazione razziale, né in teoria né in pratica, in nessuna parte del mondo;

riaffermando che la discriminazione tra esseri umani per motivi fondati sulla razza, il colore della pelle o l'origine etnica costituisce un ostacolo alle amichevoli e pacifiche relazioni tra le nazioni ed è suscettibile di turbare la pace e la sicurezza tra i popoli nonché la convivenza armoniosa fra persone che vivono le une accanto alle altre all'interno di un unico Stato;

convinti che l'esistenza di barriere razziali è incompatibile con gli ideali di ogni società umana;

allarmati dalle manifestazioni di discriminazione razziale che tuttora si manifestano in alcune regioni del mondo e dalle politiche governative fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, quali le politiche di apartheid, di segregazione o di separazione;

risoluti ad adottare tutte le misure necessarie per una rapida eliminazione di ogni forma e manifestazione di discriminazione razziale nonché a prevenire e a combattere le dottrine e le pratiche razziste allo scopo di promuovere la comprensione reciproca tra le razze, e a costruire una comunità internazionale libera da ogni forma di segregazione e discriminazione razziale;

ricordando la Convenzione sulla Discriminazione in Materia di Lavoro adottata nel 1958 dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), e la Convenzione Contro la Discriminazione in Materia di Formazione adottata nel 1960 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO);

desiderosi di dare attuazione ai principi enunciati nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale, nonché di assicurare il più rapidamente possibile l'adozione di misure pratiche a tale scopo;

hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

Articolo 1

1. Nella presente Convenzione, l'espressione "discriminazione razziale" sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza basata sulla razza, il colore della pelle, la discendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro ambito della vita pubblica.
2. La presente Convenzione non si applica alle distinzioni, esclusioni, restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da uno Stato Parte della Convenzione fra cittadini e non-cittadini del proprio Stato.
3. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come in alcun modo influente sulle norme di legge degli Stati Parte in materia di nazionalità, cittadinanza o naturalizzazione, purché tali norme non siano discriminatorie nei confronti di una particolare nazionalità.
4. Non vanno considerate misure di discriminazione razziale le misure speciali adottate al solo scopo di assicurare un adeguato progresso ad alcuni gruppi razziali o etnici, oppure a individui, i quali per veder garantito un uguale godimento ed esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali necessitano di un qualsiasi livello di tutela risulta necessario, a condizione tuttavia che tali misure non abbiano come conseguenza il mantenimento di diritti distinti per diversi gruppi razziali, e che esse non vengano mantenute in vigore una volta raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.

“Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali”

Adottato dall'Assemblea Generale dell'ONU il 16 dicembre 1966.

Entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e reso esecutivo in Italia con L. 25-10-1977 n. 881

PARTE SECONDA

Articolo 2

1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto.
2. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
3. I Paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto dei diritti dell'uomo e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel Presente Patto.

“Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici”

Adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966.

Entrata in vigore il 23 marzo 1976, reso esecutivo in Italia dalla L. 25-10-1977 n. 881

Articolo 7

Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

(omissis)

Articolo 18

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento.

2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.

3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altri altrui diritti e libertà fondamentali.

4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

(omissis)

Articolo 19

1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.

2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.

3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:

a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche

(omissis)

Articolo 26

Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.